



Città di Melegnano

ORDINANZA N. 56 DEL 12/09/2024

OGGETTO : [ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DEL DECORO, DELL'AMBIENTE, DEL PATRIMONIO CULTURALE E DELLA SICUREZZA URBANA NELLE AREE URBANE IN MATERIA DI UTILIZZO DI CONTENITORI PER BEVANDE IN MATERIA DI UTILIZZO E DI SOMMINISTRAZIONE DI CONTENITORI PER BEVANDE.](#)

IL SINDACO

- Premesso che il territorio della Città di Melegnano è interessato da un incremento di attività di distribuzione automatica e al dettaglio da parte di mini market;
- Considerato che le aree urbane, sono caratterizzate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano, specie nelle ore serali e notturne;
- Rilevato che:
 - l'affluenza di un gran numero di persone nel territorio comunale comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
 - il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori (vetro e lattine), specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza;
 - le bottiglie e i contenitori di vetro nonché le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
 - il deposito incontrollato di vetro e lattine si determina essenzialmente in occasione della loro vendita nelle ore serali e notturne da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e attività di Street Food;
 - Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale, con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;
 - Ritenuto che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocimento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;
 - Dato atto che negli ultimo periodi si sono verificati fatti di rilevanza sotto l'aspetto della sicurezza pubblica;
 - Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere ogni azione utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici;
 - Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza, nel rispetto, oltretutto della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;
 - Considerato che i sopra descritti comportamenti costituiscono violazione di diverse norme;
 - Vista la necessità di provvedere, con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nel territorio comunale, la distribuzione e la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;
 - Ritenuto pertanto necessario, ai superiori fini, prevedere il divieto dell'uso del vetro e di lattine di qualsiasi tipologia nella vendita e somministrazione di bevande nel territorio comunale, in considerazione del notevole afflusso di persone;

- Valutato di introdurre tale divieto a far dal 13 Settembre 2024 e fino al 31 Dicembre 2024, con validità oraria dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo;
- Visti:
- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105.

ORDINA

- Su tutto il territorio del Comune di Melegnano, dal 13 Settembre 2024 al 31 Dicembre 2024, fermo restando il rispetto degli orari di vendita e somministrazione di alcolici stabiliti dalla legge.

È VIETATA

- Dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.
- Dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;
- Dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, fatta salva l'introduzione di altri divieti e prescrizioni, resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESÌ

- Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00;
- Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore;
- Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di Venerdì 13 Settembre 2024 alle ore 24.00 di Martedì 31 Dicembre 2024 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Melegnano www.comune.melegnano.mi.it.

DEMANDA

- Alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine il controllo circa l'osservanza del presente provvedimento.

AVVERTE

- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n°104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

Melegnano , 12/09/2024

il Sindaco
Avv. Vito Bellomo
Atto sottoscritto digitalmente